

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2204

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, ROMANO, TESTA

Presentata il 25 ottobre 1984

Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori e sulla divisione dei ruoli fra giudicante ed inquirente

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attesa che la riforma generale dell'ordinamento giudiziario, inutilmente postulata da oltre trentacinque anni dalla VII norma transitoria e finale della Costituzione, venga alla luce, sembra non solo opportuno ma necessario provvedere alla esigenza più immediata di riforma intervenendo su particolari nodi dell'ordinamento. Ai precedenti legislativi già operanti ed a quelli di cui alla proposta di legge in corso d'esame, si aggiunge ora quello rappresentato dalla presente proposta la quale detta norme su tre punti specifici:

a) l'ammissione alla magistratura giudicante di cassazione di « laici » in attuazione della norma costituzionale 106, terzo comma,

b) l'istituzione di un biennio propedeutico teorico-pratico per gli uditori,

c) la divisione dei ruoli fra magistratura giudicante e magistratura inquirente

Poiché a nessuno può sfuggire la portata innovativa e, per qualche aspetto, dirompente della presente proposta di legge, i proponenti non ritengono necessario illustrarla con elaborata relazione che non farebbe che ripetere temi e concetti ampiamente dibattuti in mille occasioni ed in mille convegni di studio. Si preferisce invece eccitare il responsabile intervento di quanti, istituzionalmente, scientificamente e politicamente, hanno competenza ed interesse a pronunciarsi

presentando loro la presente proposta di legge che ha lo scopo di trasferire dal terreno accademico e culturale a quello della concreta attuazione legislativa alcuni significativi aspetti della riforma organamentale quali quelli che vengono disciplinati nell'articolato; il quale è redatto nei termini della più elementare semplicità per consentire il massimo di apertura nella chiarezza delle scelte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Dell'ammissione in magistratura).

Si accede alla magistratura o per concorso o dall'esercizio di specifiche professioni.

ART. 2.

(Ammissione di laici in magistratura).

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura sono chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

I componenti laici ammessi all'ufficio di consigliere di cassazione non possono superare il quinto dell'organico dei consiglieri di cassazione.

ART. 3.

(Uditorato. Scuola di perfezionamento e tirocinio).

Gli uditori giudiziari sono tenuti a compiere un tirocinio biennale di preparazione tecnico-pratica consistente nella frequenza alla scuola di perfezionamento istituita presso ogni sede di corte d'appello.

Le norme per la partecipazione alla scuola ed al tirocinio sono determinati dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 4.

(Assegnazione di funzioni).

Gli uditori, decorso il biennio di tirocinio, sono assegnati all'esercizio di funzioni giurisdizionali collegiali.

Alle funzioni giurisdizionali monocratiche sono assegnati quando abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità in servizio computato il biennio di uditorato.

ART. 5.

(Dei ruoli e delle funzioni).

La magistratura è distinta nei due ruoli di magistratura giudicante e di magistratura requirente.

I magistrati di entrambi i ruoli si distinguono secondo le funzioni in magistrati di tribunale, magistrati di corte d'appello, magistrati di corte di cassazione.